

Premessa:

Il Dpr 227/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio, semplifica gli adempimenti in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico delle piccole e medie imprese (PMI). Le novità introdotte dal Dpr 227/2011 entrano in vigore dal 18 febbraio 2012 ed interessano le piccole e medie imprese che potranno usufruire di snellimenti burocratici nei procedimenti relativi alle acque reflue e all'impatto acustico.

**Acque reflue**

Il nuovo Dpr 227/2011 prevede oltre ai nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi delle Pmi alle acque reflue domestiche, anche l'utilizzo della autocertificazione (Dpr 445/2000) per il rinnovo delle autorizzazioni. L'autocertificazione per il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere presentata 6 mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione, ci si potrà avvalere dell'autocertificazione se non sono intervenute modificazioni relative allo scarico e al ciclo produttivo rispetto a quanto autorizzato dalla autorizzazione concessa in precedenza. Tale modalità semplificata non potrà comunque essere applicata allo scarico di sostanze pericolose.

Oltre a ciò, vengono assimilate alle acque reflue domestiche:

- le acque che, prima di ogni trattamento depurativo, presentano determinate caratteristiche qualitative indicate nella tabella 1 dell'Allegato A "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche";
- le acque provenienti da insediamenti di produzione beni o prestazioni di servizi i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A tra le quali si evidenziano: l'attività alberghiera, i rifugi montani, i villaggi turistici, i residence, gli agriturismi, i campeggi, l'attività di ristorazione in generale (anche self-service), l'attività ricreativa e sportiva, le discoteche e sale da ballo, i bar, i caffè, le gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio etc.

Impatto acustico

L'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà potrà essere utilizzata anche in materia di impatto acustico.

Il Dpr 227/2011 prevede che la presentazione dell'impatto acustico venga esclusa per le imprese con attività poco rumorose individuate nell'allegato B al Dpr 227/2011.

Tra le attività individuate come a bassa rumorosità, non sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico;

si riportano a titolo esemplificativo: l'attività alberghiera e di ristorazione, le sale da gioco, laboratori e istituti di estetica, attività di intermediazione ed uffici, lavanderie, attività culturali, turistiche ricreative e molte altre come la palestra.

Invece le attività, le cui emissioni di rumore non siano superiori a quelle fissate dalla classificazione acustica comunale o in assenza di questa, non siano superiore ai limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997, possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) per la presentazione della documentazione relativa al procedimento di impatto acustico. Le attività che, invece, presentano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale o, se questo non è stato adottato, alla legge di riferimento DPCM 1997, sono tenute a presentare la documentazione, predisposta da tecnico competente in acustica, prevista dall'art. 8 comma 6 del L. 447/95 ovvero l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Le disposizioni del Dpr 227/2011 sono entrate in vigore il 18 febbraio 2012 e si applicano alle PMI, come definite dall'art. 2 del D.M. attività produttive 18 aprile 2005.

**Per saperne di più:**

Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici